# ATTO CAMERA

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/11701

**Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 467 del 20/04/2011

**Firmatari**

Primo firmatario: GIANNI PIPPO
Gruppo: INIZIATIVA RESPONSABILE (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)
Data firma: 20/04/2011

**Destinatari**

Ministero destinatario:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 20/04/2011

**Stato iter:** IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-11701
presentata da
PIPPO GIANNI
mercoledì 20 aprile 2011, seduta n.467

GIANNI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

i lavoratori esposti all'amianto dello stabilimento Aprilfer di Aprilia, dello stabilimento Good Year di Cisterna di Latina, ed Ondulit, sempre di Cisterna di Latina, come per il resto in Sicilia, da Siracusa a Gela, da Ragusa a Palermo, hanno visto negare i loro diritti alla rivalutazione contributiva, ex articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992;

appare singolare il modus operandi del Tribunale di Latina, ed in particolare del consulente tecnico d'ufficio ingegner Giorgio Onori, rispetto al quale si è già pronunciata la corte di appello di Roma, la quale per i

lavoratori della APRILFER, accoglieva la domanda sul presupposto della «errata individuazione da parte del primo perito», poiché, come rileva il consulente tecnico di ufficio: «in merito alle contestazioni formulate nell'atto di appello con riferimento alla relazione peritale dell'ausiliare del giudice di 1° grado (2° aspetto del quesito del Giudice) il sottoscritto CTU è del parere che le indagini effettuate hanno senz'altro consentito di superare gli assunti e le conclusioni cui perviene la relazione peritale dell'ausiliare del Giudice di 1° grado ingegner Onori che trae le sue conclusioni - a prescindere dalle testimonianze dei ricorrenti fondamentali ai fini della presente CTU - negando il superamento della soglia di dispersione delle fibre a danno dei ricorrenti, avendo individuato quale unica fonte di dispersione di fibre di amianto le tettoie di copertura dello stabilimento. La presente indagine ha invero consentito di approfondire ulteriori aspetti legati alla esposizione all'amianto dei ricorrenti individuando, attraverso la testimonianza dei diversi interessati, altri materiali generatori di fibre aerodisperse, e i tempi di probabile esposizione dei ricorrenti stessi»;

i lavoratori che non avevano impugnato in appello la decisione hanno proposto ricorso innanzi il tribunale di Latina per ottenere la revocazione della ingiusta sentenza, ed è fissata l'udienza per il prossimo 17 novembre 2011 (tribunale di Latina, sezione lavoro, Giudice dottoressa Valente, proc. n. 1651/10 R.G.), «onerando parte diligente per la produzione della Sentenza del Dott. Diana per caso analogo», sicché rispetto alla sentenza ingiusta si assiste ad ulteriore rinvio e a lungaggini processuali che riguardano un giudizio pendente da oltre 6 anni;

ciò non è condivisibile e desta, ad avviso dell'interrogante, forti dubbi sul piano del rispetto delle norme costituzionali, non solo in tema di esercizio della giurisdizione, ma anche e soprattutto dei diritti sostanziali e dello spirito stesso della Costituzione;

ci si sarebbe aspettata la rinnovazione della consulente tecnico d'ufficio, per porre rimedio alla palese ingiustizia (emersa dalla sentenza della corte di appello di Roma);

sul territorio e nei siti produttivi, i lavoratori e le vittime dell'amianto si sono associati nell'Osservatorio nazionale amianto ONLUS, e agiscono giudiziariamente per la tutela dei loro diritti;

all'udienza del 15 aprile 2011, innanzi il tribunale di Latina, sezione lavoro, l'avvocato Ezio Bonanni, depositava al giudice i resoconti parlamentari, e l'interrogazione a risposta scritta 4/11509, ponendo in evidenza la contraddittorietà, anche per il caso del personale dell'aviazione civile, lungamente esposto alle polveri di amianto, delle stesse relazioni dell'ingegnere Onori;

il consulente tecnico aveva infatti ritenuto sussistente il rischio morbigeno per esposizione ad amianto nell'ambito dell'aviazione civile, con sentenza confermata dalla corte di appello di Roma, salvo poi per il caso di cui al procedimento pendente al n. 1806/09 R.G. del tribunale di Latina, sezione Lavoro, contraddire sé stesso;

come correttamente rilevato a margine del deposito del resoconto parlamentare della seduta del 6 aprile 2011, il giudice del lavoro, dottor Roberto Bonanni,testualmente stabilisce: «ritenuta, comunque, la contraddittorietà delle consulenze acquisite, dispone il rinnovo di CTU e nomina a tal fine ...» sicché la discussione parlamentare ha evitato una ulteriore ingiustizia;

ma questo non è un fatto accettabile, perché non possono i parlamentari essere presenti in tutti i tribunali d'Italia e in tutte le udienze d'Italia, e si pone dunque in modo forte il problema della difesa dei più deboli e degli ultimi rispetto ad un sistema giudiziario che pone evidenti incongruenze, e che per il caso dell'amianto si somma all'operato degli enti pubblici;

nella regione Sicilia i lavoratori dell'amianto sono maggiormente pregiudicati nel riconoscimento dei loro diritti agli indennizzi contributivi ex articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e non trova applicazione la sentenza TAR Lazio 5750/09, con la quale era stato accolto il ricorso dell'avvocato Ezio Bonanni, con il quale era chiaro come le norme di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, legge n. 247 del 2007 trovassero applicazione anche per i siti della regione Sicilia oggetto di atti equipollenti del presidente della regione, o di altri enti sussidiari perciò per effetto del parziale annullamento dell'articolo 1, lettera b), del decreto ministeriale 12 marzo 2008; quindi in alcuni casi neanche le sentenze sono sufficienti;

nonostante il pesante tributo in termini di vite umane, e il rischio per la salute di questi lavoratori e delle loro famiglie, a oggi la CONTARP SICILIA non rilascia i certificati di esposizione, e non riconosce i benefici contributivi, e in alcuni casi li ha limitati al 1992, nonostante l'amianto fosse presente in alcuni contesti anche fino al 2009/2010, come risulta dalla dichiarazione resa dalla ASP di Caltanissetta;

ad oggi ci sono molti siti inquinati da amianto e da altre sostanze cancerogene, e maggiormente nella provincia di Siracusa, Caltanissetta, Messina e nel resto della Sicilia, senza che siano adottate più incisive iniziative per la messa in sicurezza, che eviterebbe l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria dovuta all'insorgenza di neoplasie polmonari e altri tumori;

si assiste a una ingiusta e ingiustificata esclusione dagli indennizzai contributivi dei lavoratori della Valle del Mela, dipendenti della raffineria, della centrale Enel, delle acciaierie Tuferrofin, della Sacelit, dei cantieri navali di Messina, delle raffinerie di Gela e di Priolo, e tanti altri, e, nonostante la richiesta del riesame presso la CONTARP regionale, ad oggi il procedimento non è stato ancora definito; analoga è la situazione di altri siti d'Italia, dal Lazio fino alla Valle d'Aosta, dalla Calabria fino al Friuli Venezia Giulia;

sono in costante aumento le patologie asbesto correlate, in tutta Italia, anche e soprattutto tra i lavoratori della regione Lazio e della regione Sicilia -:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

se il Ministro di giustizia sia a conoscenza di questo stato di cose e di quali dati disponga in ordine alle modalità di applicazione della norma di cui all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché si evitino per il futuro le criticità qui evidenziate e si provveda alla bonifica dei siti inquinati, con riconoscimento dei diritti dei benefici in materia di amianto a tutti i lavoratori senza discriminazione;

quali iniziative normative intenda assumere il Ministro della giustizia, al fine di apportare dei correttivi all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che prevedano un sistema di responsabilità per i consulenti tecnici d'ufficio in caso di loro errate conclusioni, che si traducono in ingiuste lesioni dei diritti soggettivi a copertura costituzionale, come nel caso dei lavoratori vittime dell'amianto, e che rappresentano una mortificazione della giustizia. (4-11701)

cale specie per i comuni maggiormente interessati (Portobuffolè Mansuè e Prata di Pordenone).

(7-00575) « Guido Dussin ».

* * *

## ATTI DI CONTROLLO

### *PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI*

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

MARCO CARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

in un articolo del 3 aprile 2011, firmato da Alessandro Calvi, pubblicato dal quotidiano *Il Riformista* si fa esplicito riferimento agli elenchi degli iscritti alla loggia massonica Propaganda 2 (P2);

in particolare, l'interrogante intende evidenziare le dichiarazioni di Gioele Mangaldi: « nelle tante interviste rilasciate in queste settimane da Gelli, sono stati continui i richiami agli elenchi della Loggia P2. Dunque, potrebbe essere giunto il momento, se verrà chiesto cortesemente, di tirar fuori le parti mancanti ». Inoltre, Mangaldi ha dichiarato che « si può pensare che la gestione di quegli elenchi, che ho avuto modo di leggere e che se resi noti potrebbero avere conseguenze ancora oggi, se la sia tenuta come un piccolo tesoretto per continuare ad avere un ruolo, in un momento nel quale non è più al centro dello scacchiere »;

si può tranquillamente affermare che le dichiarazioni di Mangaldi sono inquietanti e mantengono un ulteriore « cono d'ombra » sull'organizzazione massonica in grado di condizionare il dibattito politico –:

se siano stati informati circa la possibilità che gli elenchi delle persone iscritte alla loggia P2 siano incompleti e se siano in grado di fornire tutti i nominativi delle persone iscritte alla Loggia oggetto dell'interrogazione. (5-04649)

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MOSCA, LETTA, BOCCIA, DAL MORO, DE MICHELI e VACCARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione normativa.* — Per sapere – premesso che:

ai sensi della legge 13 agosto 1980 n. 466, per « vittime del dovere » si intendono i soggetti, dipendenti pubblici, che sono deceduti o rimasti gravemente e permanentemente invalidi a seguito di lesioni riportate in conseguenza di azioni criminose o eventi connessi con l'espletamento delle attività istituzionali e di pubblico servizio;

la legge 23 dicembre 2005 n. 266, all'articolo 1, comma 562, ha introdotto il principio della progressiva estensione alle vittime del dovere dei benefici previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; conseguentemente, il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 ha stabilito i termini e le modalità generali per la corresponsione di tali benefici da parte delle amministrazioni d'appartenenza;

ulteriori provvedimenti a favore delle vittime del dovere sono stati presi nel corso del 2007, con il decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, il decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 e con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2007;

tuttavia, al momento dell'applicazione delle disposizioni sopracitate, di per sé costituenti un *corpus* frammentato e stratificato nel tempo, sono emersi ulteriori elementi di criticità, tra cui l'eterogeneità dei procedimenti burocratici per la corresponsione dei benefici da parte delle singole amministrazioni coinvolte;

un primo tentativo di riassetto delle disposizioni vigenti e di semplificazione

dei procedimenti amministrativi era stato promosso già con la legge di semplificazione 28 novembre 2005 n. 246; tuttavia, la delega ivi contenuta non è stata esercitata entro il termine previsto;

tale contesto ha di fatto impedito l'equiparazione delle vittime del dovere a quelle del terrorismo e della criminalità organizzata; per questo motivo, nel dicembre 2008, dando seguito all'impegno preso successivamente all'ordine del giorno 9/1713/26 presentato da alcuni deputati in data 13 novembre 2008, il Governo ha istituito il tavolo tecnico per le vittime del dovere, presieduto dal dottor Gianni Letta, al fine di portare a compimento entro il 2010 il processo di equiparazione (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2008);

nello specifico, al tavolo tecnico è stato affidato il compito di fungere da raccordo tra le varie amministrazioni, per risolvere i dubbi interpretativi derivanti dalla sovrapposizione di più disposizioni normative, formulare iniziative di armonizzazione legislativa e amministrativa, garantire modalità univoche di attuazione delle leggi e, infine, favorire e monitorare la tempestiva erogazione dei benefici agli aventi diritto;

ad oggi, tuttavia, il processo di equiparazione non è stato completato e le problematiche emerse nel corso degli anni non hanno ancora trovato soluzione; permangono infatti situazioni di grave sperequazione tra le varie categorie di vittime del dovere, e più in generale rispetto alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;

infine, nonostante un nuovo ordine del giorno (9/2936-A/8) accolto in data 16 dicembre 2009 e che ha rinnovato l'impegno del Governo, negli ultimi anni si è assistito ad una progressiva riduzione degli interventi economico-finanziari necessari alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto secondo la disciplina vigente —:

quali siano le specifiche attività svolte dal tavolo tecnico e quali esiti siano stati raggiunti in merito all'esigenza di coordinamento e armonizzazione delle procedure amministrative per l'erogazione dei benefici alle vittime del dovere;

quali iniziative concrete, e in quali tempi, il Governo intenda porre in essere al fine di procedere al riassetto e alla semplificazione della disciplina vigente e di completare, finalmente, il processo di equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo e del crimine organizzato. (4-11676)

GNECCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le pari opportunità, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

il Governo Prodi aveva stanziato, con la finanziaria per il 2007, ben 727 milioni di euro in 3 anni per la costruzione di nuovi asili nido; nel 2009 il fondo si è ridotto a 100 milioni, mentre nel 2010 e ancora, per quest'anno, il Governo Berlusconi non ha previsto alcuna risorsa per i servizi all'infanzia;

i comuni hanno i conti in rosso è sono costretti a stipulare convenzioni *low cost* o appalti al ribasso e chiedono alle famiglie un aumento delle rette, anche a fronte di orari di accudimento più limitati, e, senza fondi pubblici, le rette salgono e la qualità si abbassa;

decine di ricerche e soprattutto gli studi del Nobel americano James Heckman dimostrano che la buona qualità dei servizi di prima infanzia può diventare uno straordinario volano per lo sviluppo evolutivo dei bambini;

secondo il CNEL per garantire gli standard minimi di qualità nei servizi all'infanzia, il costo minimo di riferimento è di circa 700 euro a bambino; si sta verificando tuttavia il fenomeno di convenzioni stipulate dal comune di Roma per un importo di 475 euro a bambino, mentre a Milano il comune ha accreditato asili privati a tariffe *low cost*, per 520 euro a bambino;

il sistema integrato dei servizi all'infanzia può funzionare, servono però fondi e il controllo dei comuni. Se i soggetti affidatari delle convenzioni ricevono meno soldi, faranno pagare rette più alte, taglieranno le ore, prenderanno personale meno esperto o con qualifiche inferiori per diminuire i costi di gestione, senza sostituirlo nelle malattie, aumentando così il numero di bambini per ogni educatore –:

se il Governo non ritenga di adottare le necessarie iniziative atte ad assicurare i finanziamenti ai comuni, al fine di consentire agli stessi, a tutela dei bimbi e delle famiglie, la garanzia di servizi per l'infanzia secondo gli *standard* vigenti. (4-11683)

GIANNI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere – premesso che:

i lavoratori esposti all'amianto dello stabilimento Aprilfer di Aprilia, dello stabilimento *Good Year* di Cisterna di Latina, ed Ondulit, sempre di Cisterna di Latina, come per il resto in Sicilia, da Siracusa a Gela, da Ragusa a Palermo, hanno visto negare i loro diritti alla rivalutazione contributiva, *ex* articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992;

appare singolare il *modus operandi* del Tribunale di Latina, ed in particolare del consulente tecnico d'ufficio ingegner Giorgio Onori, rispetto al quale si è già pronunciata la corte di appello di Roma, la quale per i lavoratori della APRILFER, accoglieva la domanda sul presupposto della « errata individuazione da parte del primo perito », poiché, come rileva il consulente tecnico di ufficio: « in merito alle contestazioni formulate nell'atto di appello con riferimento alla relazione peritale dell'ausiliare del giudice di 1° grado (2° aspetto del quesito del Giudice) il sottoscritto CTU è del parere che le indagini effettuate hanno senz'altro consentito di superare gli assunti e le conclusioni cui perviene la relazione peritale dell'ausiliare del Giudice di 1° grado ingegner Onori che trae le sue conclusioni – a prescindere dalle testimonianze dei ricorrenti fondamentali ai fini della presente CTU – negando il superamento della soglia di dispersione delle fibre a danno dei ricorrenti, avendo individuato quale unica fonte di dispersione di fibre di amianto le tettoie di copertura dello stabilimento. La presente indagine ha invero consentito di approfondire ulteriori aspetti legati alla esposizione all'amianto dei ricorrenti individuando, attraverso la testimonianza dei diversi interessati, altri materiali generatori di fibre aerodisperse, e i tempi di probabile esposizione dei ricorrenti stessi »;

i lavoratori che non avevano impugnato in appello la decisione hanno proposto ricorso innanzi il tribunale di Latina per ottenere la revocazione della ingiusta sentenza, ed è fissata l'udienza per il prossimo 17 novembre 2011 (tribunale di Latina, sezione lavoro, Giudice dottoressa Valente, proc. n. 1651/10 R.G.), « onerando parte diligente per la produzione della Sentenza del Dott. Diana per caso analogo », sicché rispetto alla sentenza ingiusta si assiste ad ulteriore rinvio e a lungaggini processuali che riguardano un giudizio pendente da oltre 6 anni;

ciò non è condivisibile e desta, ad avviso dell'interrogante, forti dubbi sul piano del rispetto delle norme costituzionali, non solo in tema di esercizio della giurisdizione, ma anche e soprattutto dei diritti sostanziali e dello spirito stesso della Costituzione;

ci si sarebbe aspettata la rinnovazione della consulente tecnico d'ufficio, per porre rimedio alla palese ingiustizia (emersa dalla sentenza della corte di appello di Roma);

sul territorio e nei siti produttivi, i lavoratori e le vittime dell'amianto si sono associati nell'Osservatorio nazionale amianto ONLUS, e agiscono giudiziariamente per la tutela dei loro diritti;

all'udienza del 15 aprile 2011, innanzi il tribunale di Latina, sezione lavoro,

l'avvocato Ezio Bonanni, depositava al giudice i resoconti parlamentari, e l'interrogazione a risposta scritta 4/11509, ponendo in evidenza la contraddittorietà, anche per il caso del personale dell'aviazione civile, lungamente esposto alle polveri di amianto, delle stesse relazioni dell'ingegnere Onori;

il consulente tecnico aveva infatti ritenuto sussistente il rischio morbigeno per esposizione ad amianto nell'ambito dell'aviazione civile, con sentenza confermata dalla corte di appello di Roma, salvo poi per il caso di cui al procedimento pendente al n. 1806/09 R.G. del tribunale di Latina, sezione Lavoro, contraddire sé stesso;

come correttamente rilevato a margine del deposito del resoconto parlamentare della seduta del 6 aprile 2011, il giudice del lavoro, dottor Roberto Bonanni, testualmente stabilisce: « ritenuta, comunque, la contraddittorietà delle consulenze acquisite, dispone il rinnovo di CTU e nomina a tal fine ... » sicché la discussione parlamentare ha evitato una ulteriore ingiustizia;

ma questo non è un fatto accettabile, perché non possono i parlamentari essere presenti in tutti i tribunali d'Italia e in tutte le udienze d'Italia, e si pone dunque in modo forte il problema della difesa dei più deboli e degli ultimi rispetto ad un sistema giudiziario che pone evidenti incongruenze, e che per il caso dell'amianto si somma all'operato degli enti pubblici;

nella regione Sicilia i lavoratori dell'amianto sono maggiormente pregiudicati nel riconoscimento dei loro diritti agli indennizzi contributivi *ex* articolo 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e non trova applicazione la sentenza TAR Lazio 5750/09, con la quale era stato accolto il ricorso dell'avvocato Ezio Bonanni, con il quale era chiaro come le norme di cui all'articolo 1, commi 20, 21 e 22, legge n. 247 del 2007 trovassero applicazione anche per i siti della regione Sicilia oggetto di atti equipollenti del presidente della regione, o di altri enti sussidiari perciò per effetto del parziale annullamento dell'articolo 1, lettera *b)*, del decreto ministeriale 12 marzo 2008; quindi in alcuni casi neanche le sentenze sono sufficienti;

nonostante il pesante tributo in termini di vite umane, e il rischio per la salute di questi lavoratori e delle loro famiglie, a oggi la CONTARP SICILIA non rilascia i certificati di esposizione, e non riconosce i benefici contributivi, e in alcuni casi li ha limitati al 1992, nonostante l'amianto fosse presente in alcuni contesti anche fino al 2009/2010, come risulta dalla dichiarazione resa dalla ASP di Caltanissetta;

ad oggi ci sono molti siti inquinati da amianto e da altre sostanze cancerogene, e maggiormente nella provincia di Siracusa, Caltanissetta, Messina e nel resto della Sicilia, senza che siano adottate più incisive iniziative per la messa in sicurezza, che eviterebbe l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria dovuta all'insorgenza di neoplasie polmonari e altri tumori;

si assiste a una ingiusta e ingiustificata esclusione dagli indennizzai contributivi dei lavoratori della Valle del Mela, dipendenti della raffineria, della centrale Enel, delle acciaierie Tuferrofin, della Sacelit, dei cantieri navali di Messina, delle raffinerie di Gela e di Priolo, e tanti altri, e, nonostante la richiesta del riesame presso la CONTARP regionale, ad oggi il procedimento non è stato ancora definito; analoga è la situazione di altri siti d'Italia, dal Lazio fino alla Valle d'Aosta, dalla Calabria fino al Friuli Venezia Giulia;

sono in costante aumento le patologie asbesto correlate, in tutta Italia, anche e soprattutto tra i lavoratori della regione Lazio e della regione Sicilia –:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto;

se il Ministro di giustizia sia a conoscenza di questo stato di cose e di quali dati disponga in ordine alle modalità

di applicazione della norma di cui all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

quali iniziative il Governo intenda assumere affinché si evitino per il futuro le criticità qui evidenziate e si provveda alla bonifica dei siti inquinati, con riconoscimento dei diritti dei benefici in materia di amianto a tutti i lavoratori senza discriminazione;

quali iniziative normative intenda assumere il Ministro della giustizia, al fine di apportare dei correttivi all'articolo 23 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che prevedano un sistema di responsabilità per i consulenti tecnici d'ufficio in caso di loro errate conclusioni, che si traducono in ingiuste lesioni dei diritti soggettivi a copertura costituzionale, come nel caso dei lavoratori vittime dell'amianto, e che rappresentano una mortificazione della giustizia. (4-11701)

* * *

## *AFFARI ESTERI*

*Interrogazioni a risposta scritta:*

ZACCHERA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

la cittadina italiana Alessandra Finotti per molto tempo residente in Venezuela ha presentato un esposto in data 14 aprile 2011 alla procura della Repubblica di Padova per denunciare che è stato occupato un terreno di sua proprietà a Margarita (Venezuela) da forze legate all'*Instituto Nacional de Tierras* che senza alcuna garanzia od indennizzo espropria terreni a cittadini stranieri;

l'episodio è stato segnalato dall'interessata anche alla nostra ambasciata a Caracas –:

quali iniziative abbia attivato il Governo per impedire che in Venezuela vengano abusivamente occupate proprietà di nostri connazionali e quanti episodi di questo tipo risultino alla nostra rappresentanza diplomatica in quel Paese. (4-11681)

SARUBBI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere – premesso che:

giovedì 14 aprile 2011 un gruppo estremista salafita della « Brigata dei Valorosi Compagni del Profeta Mohammed bin Moslima » rivendicava su *YouTube* il sequestro dell'attivista italiano Vittorio Arrigoni, avvenuto a Gaza City, minacciando di ucciderlo se entro 30 ore, a partire dalle ore 11 locali del 14 aprile (ore 10.00 in Italia), il Governo di Hamas non avesse liberato alcuni detenuti salafiti;

Vittorio Arrigoni, attivista presso il movimento di solidarietà internazionale per la Palestina (ISM, *International solidarity movement*) e reporter italiano, operava nei territori palestinesi dal 2008. In un video pubblicato sul sito dell'ISM il cooperante raccontava di essere arrivato a Gaza attraverso le navi del « *Free Gaza Movement* » insieme a un gruppo di attivisti internazionali, rompendo così un assedio via mare che durava dal 1967. Durante i giorni dell'operazione militare israeliana « Piombo fuso », Arrigoni – unico italiano presente sul posto – aveva scelto di rimanere a Gaza, testimoniando la sofferenza dei palestinesi;

nel giro di poche ore le notizie che sembravano andare in una certa direzione si sono poi improvvisamente rovesciate; il 15 aprile l'ufficio stampa di Hamas denunciava « il criminale sequestro e omicidio di un attivista italiano per la solidarietà » aggiungendo che il corpo « è stato ritrovato dalle forze di sicurezza appeso in una casa abbandonata »; in seguito alcune notizie stampa riferivano che la sua morte era avvenuta per strangolamento;

dopo il rinvenimento del cadavere di Vittorio Arrigoni, il Ministero dell'interno di Hamas ha diffuso le fotografie di tre persone ricercate per il suo omicidio, invitando la popolazione a fornire informa-